



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di *turn-over* applicabile ad alcune pubbliche amministrazioni, a partire dall'anno 2014, stabilisce, all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica la normativa di settore;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

VISTO l'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2018) e in particolare l'articolo 1, comma 1122, lett. g) nel quale si dispone che sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 nel quale si dispone che *"Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a*





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

decorrere dall'anno 2017, sono destinate: (...) c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.”;

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nella quale si prevede che *“Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;*

VISTO l'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale si dispone che *“Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime”;*

VISTO l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 il quale dispone che *“Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria”;*

VISTO l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui *“Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 295”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017 il quale dispone che “Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l’accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.”;

VISTO l’articolo 44, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui “Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori”;

VISTO l’articolo 19-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito dalla legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45, secondo cui “Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell’idoneità, nonché modalità abbreviate per l’eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2017 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all’anno 2018;

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Sen. Avv. Giulia Bongiorno;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2018, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2017, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2018.

2. Le predette amministrazioni sono autorizzate, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) con decorrenza non anteriore al 6 ottobre 2018 ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.729.389 per l'anno 2018, euro 13.239.287 per l'anno 2019, euro 14.756.244 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, euro 14.850.190 per l'anno 2023, euro 15.227.879 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e ad euro 15.241.195 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, **24 OTT. 2018**

per **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA A

ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)							
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017)	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess.2017)	Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2 D.L.n.146/2017)
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (vincitori)	55	€ 57.037,27	€ 3.137.049,85			
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (vincitori)	6	€ 57.037,27	€ 342.223,62			
	Ufficiali del ruolo TLA (vincitori)	10	€ 60.702,29	€ 607.022,90			
	Allievi marescialli (vincitori)	626	€ 52.520,87	€ 32.083.072,62			
	Allievi finanziari (vincitori)	369	€ 43.342,52	€ 15.993.309,80			
GUARDIA DI FINANZA		1.066		€ 52.962.758,87	€ 55.850.900,08	1.066	1.066





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cesa.2017)	Oneri assunzioni anticipazioni 169 unità di allievi agenti già assunte dal 1.01.2018 e effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017	Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017)	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità accumulabili anno 2018 (100% cesa.2017)	Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017	Residuo unità accumulabili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017)
	Commissari (decorrenza 1 settembre 2018)	80	€ 68.640,00	€ 5.491.200,00						
	Medico (decorrenza 1 settembre 2018)	16	€ 68.640,00	€ 1.098.240,00						
	Medico veterinario (decorrenza 1 settembre 2018)	5	€ 68.640,00	€ 343.200,00						
	Direttore Tecnico (decorrenza 1 settembre 2018)	105	€ 68.640,00	€ 7.207.200,00						
	Ispettore (decorrenza 1 dicembre 2018)	640	€ 53.900,00	€ 34.496.000,00						
	Ispettore capo tecnico orchestrale (decorrenza 1 giugno 2018)	5	€ 56.450,00	€ 282.250,00						
	Allievo Agente G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 giugno 2018) esuberi art 3 comma 2 D.lgs 95/2017	50	€ 42.280,00	€ 2.114.000,00						
	Allievo Agente (decorrenza 1 giugno 2018) esuberi art 3 comma 2 D.lgs 95/2017	921	€ 42.280,00	€ 38.939.880,00						
Militero dell'Interno Polizia di Stato		1.822		€ 89.971.970,00	€ 116.201.080,00	€ 7.145.320,00	€ 109.055.760,00	1.991	169	1.822





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA C

ASSUNZIONI 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.46, comma 9 bis del d.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (senza individuale annuo)	Oneri a regime	Totale cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess. 2017)	Oneri assunzioni 400 Vigili del fuoco effettuate ai sensi dell'art.1 comma 286 della L.27 dicembre 2017 n.205	Residuo budget disponibile anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.1 comma 286 della L.27 dicembre 2017 n.205)	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess. 2017)	Unità assunte ai sensi dell'art.1 comma 286 della L.27 dicembre 2017 n.205	Residuo unità assumibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.1 comma 286 della L.27 dicembre 2017 n.205)
	Vice Direttore (ruolo dei direttivi)	20	€ 50.861,00	€ 1.017.220,00						
	Vice Direttore Medico (ruolo dei direttivi medici)	11	€ 50.861,00	€ 559.471,00						
	Vice collaboratore tecnico informatico (per chiamata diretta nominativa)	3	€ 40.965,00	€ 122.895,00						
	Vice collaboratore amministrativo-contabile (per chiamata diretta nominativa)	3	€ 40.965,00	€ 122.895,00						
	Vigili del Fuoco cinofili (stabilizzazione ai sensi del D.L. n.8 del 9 febbraio 2017 art.19 bis)	28	€ 42.290,00	€ 1.184.120,00						
	Vigili del Fuoco	96	€ 42.290,00	€ 4.059.840,00						
	Operatore Tecnico	1	€ 36.882,00	€ 36.882,00						
Ministero dell'Interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco		162		€ 7.103.323,00	€ 26.391.261,00	€ 16.916.108,00	€ 9.475.153,00	562	400	162





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2016)	Oneri assunzioni anticipazioni 57 unità di agenti già assunti art.7, co.2, lett.c) d.l.148/2017	Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle ass. effettuate ai sensi dell'art.7, co.2, lett.c) d.l.148/2017	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assumibili anno 2018 (100% cess.2017)	Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.7, co.2, lett.c) d.l.148/2017	Residuo unità assunibili anno 2018 (al netto delle ass. effettuate ai sensi dell'art.7, co.2, lett.c) d.l.148/2017
	Agente (vincitori) esubero ex art.44, co.5, d.lgs n.95/2017	1.220	€ 41.307,42	€ 50.395.052,40						
	Agente Fiamme azzurre (vincitori)	10	€ 41.307,42	€ 413.074,20						
	Assistente (riammissione)	1	€ 44.447,96	€ 44.447,96						
	Assistente capo (riammissione)	2	€ 46.652,00	€ 93.304,00						
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria		1233		€ 50.945.878,56	€ 62.400.969,66	€ 2.354.522,94	€ 60.046.446,72	1.290	57	1.233





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA E

ASSUNZIONI 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)*										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (oneri individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017)	Oneri assunzioni 54 allievi carabinieri effettuate ai sensi dell'art.7 co.2 lettera c) del D.L. 148/2017	Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 co.2 lettera c) D.L. 148/2017)	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assunzioni anno 2018 (100% cess. 2017)	Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 7 co.2 lettera c) del D.L.148/2017	Residuo unità assunzioni anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 co. 2 lettera c) del D.L.148/2017)
	Allievi ufficiali del ruolo normale (vincitori)	55	€ 55.245,28	€ 3.038.490,40						
	Tenenti del ruolo Forestale (vincitori)	9	€ 58.910,30	€ 530.192,70						
	Tenenti del ruolo Tecnico (vincitori)	11	€ 58.910,30	€ 648.013,30						
	Allievi Marescialli (vincitori)	560	€ 50.736,87	€ 28.412.647,20						
	Atleti (vincitori)	30	€ 41.550,54	€ 1.246.516,20						
	Allievi carabinieri (vincitori)	1997	€ 41.550,54	€ 82.976.428,38						
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri		2662		€ 116.852.288,10	€ 144.691.016,62	€ 2.243.729,16	€ 142.447.287,46	2.716	54	2662





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA F

RIFERIMENTO ASSUNZIONI STRAORDINARIE CORPI DI POLIZIA ART. 1, COMMA 281 L. 205/2017 (RIFORMA ORGANICI 50%)															
INTESSA	qualifica spendibile	oneri spendibili senza (prelievi aggiuntivi sulla base del nuovo contratto di cui all'art. 39/2017)		2018 a decorrere dal 6 ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	oneri a regime			
		base	contributo inoltre medio (2017 FESD - 30001)									TOTALE	anno complessivo	anno complessivo	anno complessivo
POLIZIA															
300	Alfiero Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	2.833	€ 329.374,96	€ 318.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Agente	€ 38.010,00	€ 4.670,00	€ 42.680,00	0	€ 0,00	€ 3.201.600,00	€ 4.268.000,00	€ 4.268.000,00	€ 4.268.000,00	€ 4.268.000,00	€ 4.268.000,00	€ 4.268.000,00	€ 0,00	
	Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 4.670,00	€ 44.120,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.103.000,00	€ 4.412.000,00	€ 4.412.000,00	€ 4.412.000,00	
	Totale oneri				2.833	€ 329.374,96	€ 3.520.350,00	€ 4.268.000,00	€ 4.412.000,00	€ 4.412.000,00	€ 4.412.000,00				
VIGILI DEL FUOCO															
30	Vigile del fuc.	€ 37.917,35	€ 4.175,00	€ 42.092,35	2.833	€ 496.921,52	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 1.578.403,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Vigile guida	€ 38.716,70	€ 4.175,00	€ 42.891,70	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 536.146,21	€ 2.144.584,84	€ 2.144.584,84	€ 0,00	
	Vigile esperto	€ 38.963,01	€ 4.175,00	€ 43.138,01	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.157.950,50	
	Oneri stipendiati al fondo dei miglioramenti retroattivi del P.R. n. 41 s. del 29/18				2.833	€ 496.921,52	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 2.104.617,50	€ 2.134.609,33	€ 2.144.584,84	€ 2.144.584,84	€ 2.157.950,50	
CARABINIERI															
300	Alfiero Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.046,37	2.833	€ 498.938,12	€ 576.150,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Coronnare	€ 38.002,39	€ 3.548,15	€ 41.550,54	0	€ 0,00	€ 4.116.290,50	€ 4.115.054,00	€ 4.115.054,00	€ 4.115.054,00	€ 3.908.799,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Car. Scelto	€ 39.440,17	€ 3.548,15	€ 42.988,32	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358.236,00	€ 4.298.832,00	€ 4.298.832,00	€ 4.298.832,00	
	Totale oneri				2.833	€ 498.938,12	€ 5.692.440,75	€ 4.115.054,00	€ 4.115.054,00	€ 4.115.054,00	€ 4.115.054,00	€ 4.267.035,54	€ 4.298.832,00	€ 4.298.832,00	€ 4.298.832,00
GUARDIA DI FINANZA															
50	Alfiero Fin.	€ 10.454,33	€ 0,00	€ 10.454,33	2.833	€ 141.474,48	€ 255.678,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Finanziere	€ 38.002,36	€ 3.340,14	€ 41.342,50	0	€ 0,00	€ 1.625.344,50	€ 2.167.126,00	€ 2.167.126,00	€ 2.167.126,00	€ 1.625.344,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Fin. Scelto	€ 39.440,14	€ 3.340,14	€ 42.780,28	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 559.754,00	€ 2.730.016,00	€ 2.730.016,00	€ 2.730.016,00	
	Totale oneri				2.833	€ 241.474,48	€ 1.881.023,00	€ 2.167.126,00	€ 2.167.126,00	€ 2.167.126,00	€ 2.167.126,00	€ 2.185.098,50	€ 2.730.016,00	€ 2.730.016,00	€ 2.730.016,00
PENITENZIARIA															
50	Alfiero Ap.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	2.833	€ 164.687,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Agente	€ 38.010,00	€ 3.218,97	€ 41.228,97	0	€ 0,00	€ 2.061.446,00	€ 2.061.446,00	€ 2.061.446,00	€ 2.061.446,00	€ 1.546.084,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.218,97	€ 42.668,97	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333.361,54	€ 2.133.046,00	€ 2.133.046,00	€ 2.133.046,00	
	Totale oneri				2.833	€ 164.687,48	€ 2.061.446,00	€ 1.879.446,00	€ 2.133.046,00	€ 2.133.046,00	€ 2.133.046,00				
Totale oneri Corpi di polizia															
350					€ 1.729.588,57	€ 13.239.286,65	€ 14.756.243,50	€ 14.756.243,50	€ 14.756.243,50	€ 14.810.169,33	€ 15.227.878,84	€ 15.227.878,84	€ 15.227.878,84	€ 15.241.354,50	
Statoamento fondo al sensi dell'articolo 3, comma 259 della legge 205/2017															
					€ 1.729.589,00	€ 14.365.508,40	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00	€ 16.022.405,00

